

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV-ter
n. 1

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

RENATO MEDURI

**per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale
(ingiuria)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura circondariale di Reggio Calabria**

il 19 gennaio 1994

Pretura circondariale di Reggio Calabria
Ufficio del GIP

Reggio Calabria, 19 gennaio 1994

Il Giudice per le indagini preliminari dottor Giovanni Salina, esaminata la richiesta di archiviazione formulata in data 26-27 novembre 1993 dal Pubblico Ministero presso questa Pretura;

letti gli atti del procedimento penale n. 7396 del 1993 RGNR promosso a carico di Meduri Renato, nato a Siderno il 4 aprile 1937, sottoposto alle indagini per il reato di cui all'articolo 594 codice penale;

rilevato, preliminarmente, che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455, in ogni stato e grado del procedimento, il Giudice dichiara d'ufficio l'applicabilità dell'articolo 68 comma 1 della Costituzione quando essa risulti evidente, dovendo, invece, negli altri casi, pronunciare ordinanza non impugnabile con la quale dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti alla Camera competente perchè questa deliberi se il fatto per il quale si procede concerne o meno «opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni»;

considerato che, a parere di questo Giudice, nel caso di specie l'applicabilità dell'istituto dell'«insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni» non è assolutamente «evidente» posto che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. 5^a, 4 febbraio 1987; 14 gennaio 1982; 16 giugno 1980) e di parte autorevole della dottrina, l'immunità in questione, rappresentando una forma di irresponsabilità penale prevista a tutela del parlamentare non può non essere strettamente connessa alle alte funzioni istituzionali da questi esercitate in attuazione del mandato conferitogli dagli elettori, quali, ad esempio, formazione delle leggi, collaborazione alla formazione degli altri organi costituzionali, svolgimento di funzioni giurisdizionali eccetera, ed inoltre, costituendo un vero e proprio *ius singulare*, detta immunità non è suscettibile di analogia ed estensione alcuna;

rilevato, inoltre, che tutte le altre attività, che in quanto non strettamente inerenti al mandato parlamentare, sono e devono essere sottoposte agli stessi limiti espressivi imposti agli altri cittadini, primo fra tutti quello del rispetto dell'onore, del decoro e della reputazione altrui;

considerato, pertanto, che, alla luce delle superiori argomentazioni, le espressioni asseritamente offensive usate dal senatore Meduri nella lettera inviata alla LIPU di Reggio Calabria, anche se con carta e busta intestate «Senato della Repubblica», in quanto non ricollegabili alle funzioni istituzionali sopra individuate, non possono ricondursi *ictu oculi* nell'ambito di operatività dell'immunità prevista dall'articolo 68

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 1 della Costituzione, apparendo, invece, tale azione un comportamento assimilabile a quello di un comune, privato cittadino, soggetto, quindi, ai limiti espressivi posti dall'ordinamento giuridico alla generalità dei consociati;

considerato, pertanto, che, a norma dell'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455, va disposta la sospensione del presente procedimento con contestuale trasmissione degli atti al Senato della Repubblica perchè deliberi se il fatto *de quo* concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;

per questi motivi, visti gli articoli 68, comma 1, della Costituzione e 3 del decreto-legge n. 455 del 1993, ordina la sospensione del presente procedimento penale. Dispone la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per la deliberazione di sua competenza.

Il Giudice per le indagini preliminari
(f.to Giovanni SALINA)

